

Prot.192

Foggia, 06/02/2026

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI**Oggetto: Finanziamenti alle imprese – Credito di Imposta ZES anni 2026 2027 2028**

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha **prorogato** la misura del **credito d'imposta ZES unica**, confermando anche per il **triennio 2026-2028** l'accesso agli incentivi già previsti dal DL 124/2023 per le imprese che investono in strutture produttive nel Mezzogiorno.

L'art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. "Regolamento GBER"), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

Per l'anno 2026 il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026** ;

Il limite massimo, per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro. **Non sono agevolabili** i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), **ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti** di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

La procedura prevede due passaggi fondamentali

Per accedere all'agevolazione sono previste due comunicazioni all'Agenzia delle Entrate:

1. Comunicazione preventiva:

- **dal 31 marzo al 30 maggio 2026** (per investimenti 2026)
- stesse finestre nei due anni successivi.

2. Comunicazione integrativa (a consuntivo):

- **dal 3 al 17 gennaio 2027** (per gli investimenti 2026)
- stessa procedura per 2027 e 2028



L'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati indicati nella comunicazione integrativa **non può superare** l'importo indicato nella comunicazione preventiva

Quali investimenti sono agevolati

Il credito riguarda investimenti che rientrano in un **progetto di investimento iniziale** (come disciplinato dal regolamento 651/2014), e più precisamente:

- l'acquisto (anche in leasing) di **macchinari, impianti e attrezzature nuovi** destinati a strutture produttive localizzate nella ZES;
- l'**acquisto di terreni e la costruzione o ampliamento di immobili strumentali** (entro il limite del **50%** del valore complessivo dell'investimento).

A quanto ammontano le risorse stanziare

La misura dell'agevolazione rimane quella già in vigore e, come per la normativa precedente, il credito effettivamente fruibile sarà calcolato in base a una percentuale definita **dopo la raccolta delle domande**, per rispettare i limiti di spesa pubblica fissati per ciascun anno:

- **€ 2,3 miliardi** nel **2026**;
- **€ 1 miliardo** nel **2027**;
- **€ 750 milioni** nel **2028**.

Ecco un riepilogo dell'intensità dell'agevolazione, sulla base della **regione** in cui è ubicato lo stabilimento produttivo e sulla **dimensione** dell'impresa:

Regioni	Dimensioni impresa		
	Piccola	Media	Grande
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Zone del Sulcis	60%	50%	40%
Basilicata, Sardegna e Molise	50%	40%	30%
Taranto	70%	60%	50%
Abruzzo (Umbria e Marche)*	35%	25%	15%

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Le aziende interessate possono contattare l'Ufficio Economico m.mastropietro@confindustriaoggia.it per ogni ulteriore informazione e per la preparazione delle domande di agevolazione.

Cordiali saluti

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(DR. Enrico Barbone)

